



COMUNE DI OLLOLAI  
PROVINCIA DI NUORO

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,  
CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O RANDAGI

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di marzo, nella sede del Comune di Ollolai, in Via Mazzini n. 2;

TRA

il Signor Coccollone Cristoforo nato a Fonni (NU) il 18/07/1968, residente a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43, C.F. CCC CST 68L18 D665Z, Legale Rappresentante della Società "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, di seguito denominata Società;

ED

il Signor Davide Soro, nato a Nuoro il 24/02/1977 residente a Ollolai (NU) in Via Repubblica n. 66, C.F. SR0 DVD 77B24 F979P, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ollolai, di seguito denominato Comune Convenzionato;

PREMESSO CHE

- la Società "Il Cane Fonnese" possiede giusta Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Canile rilasciata in data 9 Marzo 2004 dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Fonni, dietro parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale – Distretto di Nuoro dell'Azienda USL 3 Nuoro, Dott. Diego Carzedda, prot. 517/2004;
- che la medesima Società è autorizzata alla stipula di Convenzioni con gli Enti Locali interessati che ne facciano richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 18 Maggio 1994, n. 21 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 4 Marzo 1999, n.1;
- che l'Amministrazione Comunale di Ollolai, come da deliberazione della G.C. n. 16 del 18/03/2021, intende affidare alla Società "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, il servizio di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi per il triennio ricompreso tra il



*[Handwritten signatures]*

18/03/2021 ed il 18/03/2024;

**VISTA LA NORMATIVA IN MATERIA:**

- Legge n. 281 del 14.08.1991, L.R. n. 21 del 18.05.1994 come modificata dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996;
- Regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 04.03.1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 37/32 del 30/07/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 e relativo Allegato,

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

La premessa in narrativa fa parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

Il Comune, con la presente Convenzione, affida la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel proprio territorio comunale alla Società "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916 – Loc. Jenna Ventosa, Fonni (NU) – per il periodo di tre anni, in particolare per le seguenti attività:

- 1) Custodia degli animali recuperati presso il Canile di proprietà della Società;
- 2) Alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate col veterinario responsabile sanitario della struttura e cure medico-veterinarie necessarie;
- 3) Pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa Società con le modalità indicate dal veterinario, responsabile sanitario;
- 4) Cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario.
- 5) Gestione amministrativa delle pratiche di adozione.

**ART. 3**

Le specifiche prestazioni richieste alla Società ed ogni altra cosa che ne costituisce presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle indicate al precedente art. 2 di cui la Società è a conoscenza.

**ART. 4**

La Società si impegna a ricoverare presso il Canile "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916 – Loc. Jenna Ventosa, Fonni (NU), tutti i cani in stato di abbandono catturati nel territorio del Comune convenzionato, provvedendo alla loro alimentazione e cura, con scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di protezione animale e lotta al randagismo.

**ART. 5**

Il compenso stabilito per gli adempimenti e le prestazioni richieste con la presente Convenzione



18/03/2021 ed il 18/03/2024;

VISTA LA NORMATIVA IN MATERIA:

- Legge n. 281 del 14.08.1991, L.R. n. 21 del 18.05.1994 come modificata dalla L.R. n. 35 del 01.08.1996;
- Regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 04.03.1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 37/32 del 30/07/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010 e relativo Allegato,

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

La premessa in narrativa fa parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

Il Comune, con la presente Convenzione, affida la gestione del servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel proprio territorio comunale alla Società "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916 – Loc. Jenna Ventosa, Fonni (NU) – per il periodo di tre anni, in particolare per le seguenti attività:

- 1) Custodia degli animali recuperati presso il Canile di proprietà della Società;
- 2) Alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate col veterinario responsabile sanitario della struttura e cure medico-veterinarie necessarie;
- 3) Pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa Società con le modalità indicate dal veterinario, responsabile sanitario;
- 4) Cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario.
- 5) Gestione amministrativa delle pratiche di adozione.

**ART. 3**

Le specifiche prestazioni richieste alla Società ed ogni altra cosa che ne costituisce presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle indicate al precedente art. 2 di cui la Società è a conoscenza.

**ART. 4**

La Società si impegna a ricoverare presso il Canile "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916 – Loc. Jenna Ventosa, Fonni (NU), tutti i cani in stato di abbandono catturati nel territorio del Comune convenzionato, provvedendo alla loro alimentazione e cura, con scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di protezione animale e lotta al randagismo.

**ART. 5**

Il compenso stabilito per gli adempimenti e le prestazioni richieste con la presente Convenzione



pari a complessivi € 2,50 (diconsi euro due/50) giornalieri per soggetto ospitato, omnicomprensivi; il compenso sopra indicato (omnicomprensivo di tutto) sarà erogato per il servizio di cura, ricovero e custodia di cui all'art. 2 prevedendo un importo pari ad € 2,50 (diconsi euro due/50) giornalieri per ogni cane, omnicomprensivi.

**ART. 6**

I pagamenti dovranno avvenire con scadenza trimestrale, entro e non oltre 15 gg. dal compimento del mese di competenza, sul Conto Corrente Bancario intestato alla Società "Il Cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.A.S." con sede a Fonni (NU) in Via San Pietro n. 43 C.F. 01155380916, IBAN IT54Z0101585290000070266159.

**ART. 7**

Il mancato versamento entro i termini previsti dal precedente art. 6, costituisce causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.

Nel caso di risoluzione della presente Convenzione, il Comune convenzionato dovrà provvedere al ritiro dei propri cani dal canile ospitante.

**ART. 8**

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 5 dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, allegato al registro delle presenze nel canile firmato dal legale rappresentante della società.

Nel documento devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

- a) Numero dei cani entrati nel Canile.
- b) Adottati da terzi;
- c) Morti naturalmente;
- d) Abbattuti con metodo eutanasico;
- e) Ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico, dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Il bilancio, dovrà essere documentato delle pezze giustificative relative, ovvero copie Conformi delle fatture o ricevute fiscali relative al periodo oggetto della convenzione Comprovanti l'avvenuta fornitura o prestazione e nel caso di spese veterinarie, queste Dovranno essere specificate.

La società si obbliga altresì, pena la risoluzione della presente, di adempire alle Prescrizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

**ART. 9**

Il compenso pattuito al precedente art. 5 si intende comprensivo di ogni prestazione, dell'acquisto di beni materiali da utilizzare per le attività assegnate dall'art. 2, salvo le cure medico-veterinarie.

**ART. 10**



In caso di inadempienze si procederà alla risoluzione della presente Convenzione con le modalità di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

In caso di rescissione o risoluzione della Convenzione il compenso spettante alla Società sarà commisurato all'attività svolta fino a quella data.

#### ART. 11

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione della presente Convenzione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Nuoro.

#### ART. 12

La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre) dal giorno 18/03/2021 al giorno 18/03/2024. Potrà essere prorogata mediante adozione di atto formale.

Letto, confermato e sottoscritto  
nella residenza Municipale di Ollolai

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

**IL CANE FONNESE**  
di Coccollone Cristoforo & C. Sas  
Sede Legale: Via San Pietro, 43  
08023 FONNI (NU)  
Partita IVA 01155380916

Sig. Coccollone Cristoforo

*Cri. Soro Coccollone*



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Sig. Davide Soro

*DS*

